

CERTIFICAZIONE VERDE

> GREEN PASS <

Aggiornato al 2 ottobre 2021.

➤ **Cos'è** (estratto dal sito dcg.gov.it)

La Certificazione verde COVID-19 - *EU digital COVID certificate* nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19.

È una certificazione **digitale** e **stampabile** (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
- essere negativi al test antigenico rapido o al test molecolare eseguiti nelle ultime 48 ore
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'utilizzo della Certificazione verde Covid-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato. È quanto prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021.

Il decreto legge prevede:

- tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso della Certificazione verde Covid-19. L'obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d'Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;
- l'obbligo di *green pass* vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice;
- sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Certificato verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro;
- il personale amministrativo e i magistrati, per l'accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l'obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

La Certificazione verde COVID-19 è già richiesta inoltre per:

- partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
- accedere da parte di accompagnatori, visitatori, familiari per far visita a pazienti non affetti da Covid-19 in residenze sanitarie assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e altre strutture residenziali e socioassistenziali; le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con cadenza giornaliera da parte di familiari muniti della Certificazione verde COVID-19, consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente
- permanere da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19 nelle sale di aspetto di dipartimenti di emergenza e urgenza, reparti di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici
- spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione"
- accedere ai seguenti servizi e attività:
 - servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, con eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano;
 - spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
 - musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
 - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
 - sagre e fiere, convegni e congressi;
 - parchi tematici e di divertimento e centri termali, esclusa l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
 - centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
 - sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
 - concorsi pubblici.
- per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
 - aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
 - navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
 - treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
 - autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l'osservanza delle misure anti contagio.

- per accedere a scuole e università:
 - chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti, a chi frequenta i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L'obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l'infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l'istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;
 - il personale, gli studenti e chiunque accede alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19.

L'obbligo di green pass per l'accesso a scuole e università resta in vigore fino al 31 dicembre 2021 (Decreto legge 10 settembre 2021, n. 122:).

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto **almeno una dose di vaccino** oppure essere **risultati negativi a un tampone molecolare o rapido** nelle 48 ore precedenti oppure di essere **guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti**.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in "zona bianca" ma anche nelle zone "gialla", "arancione" e "rossa", dove i servizi e le attività siano consentiti.

Esenzioni

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 novembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 settembre 2021 possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 novembre.
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 novembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021;
- alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle

more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111).

In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell'esenzione).

*

*

*

*

*

*

➤ **Come si ottiene** *(estratto dal sito [dcg.gov.it](https://www.dcg.gov.it))*

La Certificazione verde COVID-19, in Europa “*EU Digital COVID Certificate*”, è rilasciata in Italia dal Ministero della Salute in formato digitale e stampabile.

[Tramite questo sito](https://www.dcg.gov.it/web/ottenere.html#tramiteSito) <https://www.dcg.gov.it/web/ottenere.html#tramiteSito>

Con identità digitale

Dopo esserti autenticato con le tue credenziali **SPID** o **CIE**, puoi acquisire la Certificazione verde COVID-19

[Con Tessera Sanitaria o documento di identità](#)

Puoi ottenere la Certificazione verde COVID-19 **senza utilizzare l'identità digitale (SPID o CIE)**.

Se possiedi la Tessera Sanitaria inserisci:

- le ultime 8 cifre del numero identificativo della tua tessera sanitaria,
- la data di scadenza della stessa,
- uno dei codici univoci ricevuti con:
 - il tampone molecolare (CUN)
 - il tampone antigenico rapido (NRFE)
 - il certificato di guarigione (NUCG).

In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria.

Se non possiedi la Tessera Sanitaria o sei stato vaccinato all'estero (e hai registrato la vaccinazione presso una Asl italiana), inserisci:

- il tipo e numero di documento che hai fornito in sede di esecuzione del tampone o di emissione del certificato di guarigione
- uno dei codici univoci ricevuti con:
 - il tampone molecolare (CUN)
 - il tampone antigenico rapido (NRFE)
 - il certificato di guarigione (NUCG).

In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria oppure quando hai registrato presso la Asl la vaccinazione fatta all'estero.

Se non sei iscritto al Servizio Sanitario Nazionale ma sei stato vaccinato in Italia inserisci:

- il codice fiscale o l'identificativo assegnato da Sistema TS per accedere alla vaccinazione in Italia
- la data dell'ultima vaccinazione.

[Tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico](#)

[Tramite App](#)

[Con l'aiuto di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie](#)

Il medico e il farmacista, accedendo con le proprie credenziali al Sistema Tessera Sanitaria, potranno recuperare la tua Certificazione verde COVID-19. Serviranno il tuo codice fiscale e i dati della Tessera Sanitaria che dovrai mostrare loro. La Certificazione verde COVID-19 ti sarà consegnata in formato cartaceo o digitale.

➤ **Soggetti obbligati**

«Art. 9 -septies DL 52/2021

1. A chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

Con il Decreto Legge n. 127/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre, che riguarda nello specifico l'estensione dell'**obbligo della Certificazione Verde (=Green Pass) dal 15 ottobre al 31 dicembre tutti i lavoratori: pubblici o privati, nonché i professionisti che accedono in un luogo di lavoro devono esserne in possesso.**

Per luogo di lavoro si intende lo spazio in cui vengono svolte mansioni su richiesta del datore di lavoro.

Secondo il nostro parere, nel caso di svolgimento esclusivamente personale dell'attività valgono le norme che seguono. **Sono fatti salvi eventuali successivi chiarimenti interpretativi da parte degli organi preposti**

I professionisti con dipendenti, collaboratori, consulenti, apprendisti, sono sempre soggetti all'obbligo del green pass.

Per i professionisti lavoratori autonomi, in assenza di dipendenti o collaboratori, valgono le regole seguenti:

➤ **Professionisti: operatori DBN**

Il trattamento Shiatsu o in Discipline Bionaturali non rientra nelle attività per le quali la Certificazione verde è richiesta (vedi "cos'è"), per cui l'operatore ne è soggetto o meno in funzione della modalità di svolgimento della prestazione.

Il Green Pass non è mai obbligatorio per il ricevente. Nulla vieta all'operatore di richiederlo all'ingresso e rifiutare la prestazione del servizio.

	non richiesto	obbligatorio
➤ Presso la propria abitazione	X	
➤ Presso il proprio Studio	?	?
➤ Presso l'abitazione del ricevente	X	
➤ Presso palestre o centri benessere al chiuso		X
➤ Presso locali di terzi		X

➤ **Professionisti: consulenti e simili**

	non richiesto	obbligatorio
➤ Presso la propria abitazione	X	
➤ Presso il proprio Studio	?	?
➤ Presso l'abitazione del cliente	X	
➤ Presso i luoghi di lavoro di un'azienda		X
➤ Presso locali di terzi al chiuso		X

➤ Artigiani: elettricisti, idraulici, muratori

non richiesto

obbligatorio

- Presso soggetti privati
- Presso i luoghi di lavoro dell'azienda

X

X

Riportiamo un estratto da quanto riferito da autorevoli pubblicazioni in materia.

IPSOA

L'obbligatorietà del Green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro riguarda anche i liberi professionisti.

Ma anche l'avvocato, il consulente del lavoro, l'ingegnere, il commercialista, l'architetto che dovessero esercitare la professione autonoma da soli, presso il proprio studio, sono obbligati, per accedervi, al possesso del Green pass? Ed in caso affermativo, chi provvederebbe al loro controllo?

A stretto rigore, la lettura della norma imporrebbe che anche il professionista titolare singolo dello studio professionale debba, per accedervi, essere in possesso del Green pass, ragionevolmente a tutela del luogo e dunque della clientela che vi si rechi.

Per i clienti però, non è previsto l'obbligo di possesso del Green pass.

Il Sole 24 ore

Sono soggetti agli obblighi del Green pass non solo i dipendenti di studio quindi, ma anche gli stessi liberi professionisti «anche per l'accesso al proprio studio» come ricordano le linee guida del Consiglio nazionale architetti (. E anche per i praticanti - sottolinea il Consiglio nazionale forense - che «pur in assenza di indicazioni concrete... svolgono l'attività lavorativa presso lo studio professionale».

Al pari di tutti gli altri datori di lavoro anche i professionisti devono quindi entro la scadenza del 15 ottobre:

- definire le modalità operative per organizzare le verifiche del green pass, anche a campione;
- individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

Italia Oggi

Green pass necessario negli studi dei lavoratori autonomi intellettuali. Gli avvocati (e i professionisti in generale) sono considerati alla stregua di tutti i lavoratori del settore privato dal decreto legge 127/21, che da venerdì 15 ottobre introduce l'obbligo di certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro: il legale risulta tenuto al rispetto delle prescrizioni con riferimento a dipendenti, collaboratori, soggetti assimilati e anche ai praticanti che svolgono l'attività in ufficio. L'avvocato deve avere il lasciapassare verde per accedere ai locali, mentre il cliente no. È quanto emerge dalla scheda di lettura del dl 127/21 realizzata dal Consiglio nazionale forense.

Misure organizzative. L'avvocato, spiega il Cnf, deve adottare le misure organizzative per adeguarsi alla normativa che resterà in vigore fino al 31 dicembre, termine dello stato di emergenza legato alle misure anti Sars-Cov-2: egli stesso, è l'interpretazione fornita dall'ufficio studi, deve dotarsi in quanto dominus del Green pass per accedere allo studio; altrettanto vale per i colleghi degli studi associati, associazioni e società fra professionisti, oltre che per i colleghi con i quali si condivide l'uso di alcuni locali. E se non è previsto che il cliente che si reca allo studio debba esibire il Green pass, è pure escluso che l'utente possa pretendere dall'avvocato o dal commercialista l'esibizione della certificazione: il cliente, infatti, non può essere considerato datore di lavoro del professionista né il provvedimento disciplina sul punto il controllo delle disposizioni. Il Cnf sottolinea «una criticità»: si potrebbe verificare la situazione paradossale per cui al professionista è impedito l'accesso al proprio studio e ai fascicoli dei clienti, perché privo di certificazione, anche se non è stato introdotto un obbligo di vaccinazione o di possesso di lasciapassare verde.

Alla luce di quanto sopra affermato riteniamo opportuno adottare anche noi la linea prudentiale seguita da soggetti sicuramente più autorevoli di noi e quindi affermare che le soluzioni possibili sono:

- **vaccinarsi e richiedere il green pass**, pur rendendoci conto delle paure che possono insorgere parlando con diversi soggetti vaccinati che affermano, nel migliore dei casi di aver avuto la spalla bloccata per tre giorni, ma anche di aver riportato menomazioni temporanee o permanenti, ed anche per essere stati sottoposti a terapia intensiva
- **fare i tamponi** pur considerando la validità limitata nel tempo: 2 giorni che dovrebbero essere portati a 3 ma, al momento non se ne sa nulla, ed il costo rilevante degli stessi.
- **operare presso l'abitazione del cliente (privato)**
- **operare esclusivamente presso la propria abitazione**, anche se non è garantito non vogliamo considerare "luogo di lavoro" l'utilizzo promiscuo della residenza.
- **sospendere l'attività per due mesi e mezzo**
- **pagare una sanzione da 400 a 1.000 euro in caso di verifica**
- **Si tenga presente che è di fondamentale rilevanza il fatto che lo Studio dell'operatore shiatsu è una "privata dimora", per accedere alla quale è necessaria l'autorizzazione dell'operatore stesso o del Procuratore della Repubblica, eccettuato il caso di flagranza di reato o di controlli fiscali, mentre il laboratorio estetico od il centro benessere sono locali aperti al pubblico, accessibili da chiunque. Questo non significa che il controllore, sprovvisto di mandato, non possa fare verbale, ma non può accedere all'interno se non autorizzato da voi.**